



STEFANO LOMBARDO
NOTAIO

Repertorio n. 2297

Raccolta n. 1683

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio
- 22 luglio 2021 -

a Formello, nel mio studio.

Avanti a me Stefano Lombardo, Notaio a Formello con studio
in viale Umberto I n. 100, iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE:

PARLATO Giuseppe Luigi, nato a Milano il giorno 29 maggio
1952, che interviene al presente atto quale Presidente della:

"Fondazione Ugo Spirito E Renzo De Felice"

con sede a Roma (RM), in piazza delle Muse n. 25, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 04015590583, partita I.V.A. 01275871000, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma al n. 33/1.998.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale in forma pubblica, alla riunione del consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, riunitasi in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto della Fondazione alla normativa di cui al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore);
- 2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che assumo la presidenza della riunione del consiglio, ai sensi dello statuto, il componente, il quale verificata la regolarità della convocazione, constata la presenza di se medesimo quale presidente e in via telematica quella dei consiglieri Benedizione Nicola, Breschi Danilo, Ungari Andrea, Ciaurro Paola, Rao Nicola e Rossi Scipione su un totale di otto consiglieri e dichiara pertanto la presente riunione di consiglio valida in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento, il presidente espone la necessità di adeguare lo statuto della Fondazione alle prescrizioni del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) e pertanto dà lettura dello statuto aggiornato con le modifiche all'uopo resesi necessarie.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, con voto espresso all'unanimità degli aventi diritto, come il presidente accerta e mi dichiara, delibera di approvare tutte le proposte di modifica dello statuto della fondazione come sopra menzionate e pertanto di approvare il nuovo testo dello statuto che qui di seguito si trascrive.

REGISTRATO

a ROMA 3

il 27/07/2021

al n° 19103

serie 1T

Esatti € 200,00

=====

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE UGO SPIRITO E RENZO DE FELICE - ETS"

SEZIONE I
SCOPI E FINALITA'

Art. 1

1. La Fondazione Ugo Spirito, costituita in Roma l'8 settembre 1981 e riconosciuta giuridicamente con d.m. 5 febbraio 1994, a decorrere dal 17 giugno 2010, assume la denominazione di "Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice". Essa ha sede in Roma.

2. Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS), all'atto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore la Fondazione aggiungerà nella denominazione l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore).

Art. 2

1. La Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice è una istituzione culturale indipendente e senza scopo di lucro. Essa si prefigge di:

- a) perseguire, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.ii, finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale tra quelle indicate all'art. 5 del predetto decreto, operando, in particolare, nel campo della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse culturale;
- b) custodire e mantenere il carattere unitario della Biblioteca e dell'Archivio già appartenenti a Ugo Spirito e di quanto ulteriormente pervenuto alla Fondazione, onde porli in condizione di essere consultati da parte di quanti hanno interesse alla ricerca e allo studio;
- c) promuovere ricerche e studi sull'opera, la vita e il pensiero di Ugo Spirito e di Renzo De Felice;
- d) promuovere ricerche e studi filosofici, politici, sociologici, economici, giuridici, geografici e storici;
- e) promuovere attività di formazione e di aggiornamento destinata a docenti delle scuole e delle università, a ricercatori nonché a quanti operano nei settori di interesse della Fondazione;
- f) diffondere i risultati della propria attività scientifica attraverso pubblicazioni, periodiche e non, sia cartacee che informatiche, direttamente edite dalla Fondazione ovvero da altri per conto della stessa, nonché svolgere attività di consulenza, progettazione, assistenza, elaborazione per conto terzi nelle materie di propria competenza;
- g) promuovere qualunque altra iniziativa che possa agevolare il raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare, la Fondazione potrà stipulare accordi con istituzioni universitarie finalizzate allo svolgimento di master, corsi di dottorato o altre forme di insegnamento, nonché aderire a

organismi italiani ed esteri quali Accademie, Istituti di cultura o Enti e Istituzioni comunitarie e network internazionali che ispirino la loro attività all'affermazione dei valori della tradizione culturale europea;

h) sostenere attività diverse da quelle di interesse preminente, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 117 del 2017.

SEZIONE II

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 3

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione, investito in titoli di Stato, dell'ammontare di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

b) dalla somma algebrica dei valori dell'Archivio, della Emeroteca e della Biblioteca; tale valore, certificato con apposita perizia, è iscritto a bilancio tra le voci del patrimonio netto della Fondazione;

c) dalle liberalità e donazioni provenienti da parte di persone o enti pubblici e privati e che siano espressamente accettate, a insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione;

d) dai diritti d'autore ceduti alla Fondazione dalla signora Giovanna Saba vedova Spirito, nonché da quei diritti di cui la Fondazione sia proprietaria in relazione ai singoli rapporti;

e) dagli avanzi o disavanzi di gestione che la Fondazione registrerà al termine di ogni esercizio finanziario; gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati unicamente per le realizzazioni delle attività istituzionali e a quelle direttamente connesse. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore d'altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Art. 4

1. Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed enti, non destinati a fini patrimoniali, con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri enti pubblici e privati.

SEZIONE III

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) Sindaco unico o Collegio dei Revisori dei conti;
- d) la Commissione Scientifica;
- e) la Consulta.

Art. 6

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede.
2. In caso d'assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 7

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri a un massimo di undici.
2. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e può essere confermato a maggioranza dallo stesso Consiglio. Il quadriennio di durata viene computato dalla data della nomina a Consigliere.
3. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio coopta a maggioranza le persone destinate a sostituirli.
4. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione, i nuovi consiglieri, in numero di tre, verranno nominati dal Presidente della Commissione scientifica. I nuovi consiglieri coopteranno gli altri, fino al raggiungimento del numero prestabilito dei componenti del Consiglio.

Art. 8

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge nel suo seno il Presidente e i due Vicepresidenti, di cui uno vicario;
 - b) nomina il direttore della Fondazione;
 - c) decide ed opera al fine del conseguimento degli scopi statutarî;
 - d) formula le strategie operative della Fondazione.
 - e) approva i bilanci - preventivo e consuntivo - di ogni esercizio finanziario che coincide con l'anno solare;
 - f) nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione - anche al di fuori dello stesso - che provvede alla redazione dei verbali ed a rilasciarne estratti ad ogni fine di legge;
 - g) approva la pianta organica del personale e ne determina i compensi.
2. Ai singoli membri, il Consiglio stesso può attribuire funzioni o deleghe operative, senza retribuzione da parte della Fondazione.

Art. 9

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono, nel corso dell'anno, due ordinarie e altre straordinarie. La partecipazione alle riunioni può avvenire in presenza fisica

o anche, su richiesta di ciascun consigliere, in via telematica. Quelle ordinarie avranno luogo: la prima, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo; la seconda, entro il 30 novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo. Le altre riunioni saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Art. 10

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o mail, almeno cinque giorni prima della data prescelta. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza o la partecipazione per via telematica della maggioranza dei suoi componenti.

3. Le decisioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti, in presenza o in via telematica; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione Scientifica e il Direttore della Fondazione, ove non siano già componenti del Consiglio stesso.

Art. 11

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8, il Direttore:

a) promuove la realizzazione delle iniziative prese dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del quale può partecipare, se non già componente del Consiglio stesso, senza diritto di voto;

b) coordina l'attività dei vari settori in cui si esprimono le iniziative della Fondazione;

c) sovrintende alla contabilità della Fondazione e predispone i bilanci che sottoporrà al Consiglio di Amministrazione nei tempi previsti dall'art. 9;

d) segue il funzionamento della Biblioteca, dell'Archivio e cura le pubblicazioni;

e) cura l'amministrazione del personale;

f) resta in carica fino a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

1. La Commissione Scientifica ha il compito di formulare proposte per l'indirizzo delle attività di ricerca e di studio.

2. Il Presidente e i componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente

della Commissione, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

3. La Commissione Scientifica può:

- a) provvedere alla designazione di una Segreteria Scientifica, fissandone i compiti;
- b) darsi un regolamento interno, la cui conformità col presente Statuto sarà vagliata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

1. Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti a un Sindaco unico, nominato dal Ministero vigilante ovvero a un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

- a) uno effettivo ed uno supplente dal Ministero vigilante;
- b) due effettivi ed uno supplente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

3. Il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

4. Il Sindaco unico ovvero il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.

5. Il Sindaco unico ovvero il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Il Sindaco unico ovvero il Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente, al Consiglio di Amministrazione o al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

7. Il Sindaco unico ovvero il Collegio, inoltre, esercita compiti di monitoraggio:

- a) dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale di cui allo Statuto, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del d. lgs. n. 117 del 2017;
- b) dell'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto alle quali la Fondazione sia eventualmente tenuta.

8. Nell'ipotesi di cui all'art. 31, comma 1 del d. lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti propriamente detta è esercitata dal Sindaco unico ovvero dal componente

del Collegio iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del predetto d. lgs n. 117 del 2017.

9. Nel caso di eventuale futura istituzione di un patrimonio destinato, ai sensi dell'art. 10 del citato d. lgs n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti, propriamente detta, è obbligatoriamente esercitata da un revisore legale dei conti, esterno al Collegio, ovvero da una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

1. Entro trenta giorni dalle deliberazioni di approvazione, la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero vigilante i bilanci preventivo e consuntivo, con allegate le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

2. Il Presidente provvede, altresì, a trasmettere al suddetto Ministero una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione.

3. Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d. lgs. n. 117 del 2017, il bilancio consuntivo della Fondazione dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire una Consulta composta di personalità eminenti per competenza ed esperienza in vari campi di attività, o che si sono rese benemerite per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, e ne nomina il Presidente.

Art. 16

1. La partecipazione agli organi della Fondazione è gratuita.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso o un gettone di presenza per il Sindaco Unico ovvero per il Collegio dei Revisori.

SEZIONE IV NORME FINALI

Art. 17

1. Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse estinguersi, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti che perseguano analoghe finalità di pubblica utilità, indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 117 del 2017, tale devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 18

1. Le modifiche approvate in data 22 luglio 2021 al presente Statuto di adeguamento al Codice del Terzo Settore e relative agli art. 1, comma 2; art. 2, comma 1, lett. a) e

h); art. 13, commi 5, 6, 7, 8 e 9; art.14, comma 3, art. 17, art.19, commi 1 e 2 entreranno in vigore all'atto della iscrizione della Fondazione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 19

1. Lo Statuto stesso si intende adeguato ai contenuti previsti nel Codice della riforma del terzo settore di cui al d. lgs n. 117 del 2017; si confermano e adottano, pertanto, tutti requisiti in materia di Enti del terzo settore, così come previsti dalla normativa vigente e dalle successive modifiche e integrazioni, introdotte da nuove statuizioni normative o regolamentari.

2. Il presente Statuto stabilisce e ribadisce l'assenza di scopo di lucro, le finalità istituzionali e le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale della Fondazione.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si dovrà fare riferimento alle normative vigenti.

=====

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

Trattamento dei dati: La parte dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al componente che lo approva e conferma.

Consta di cinque fogli scritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e da me Notaio su diciassette pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Firmato: Giuseppe Luigi Parlato

Stefano Lombardo

I.S.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

(art. 22 comma 2 del D. Lgs.vo 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68 ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Io sottoscritto Stefano Lombardo, Notaio a Formello con studio in viale Umberto I n. 100, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale

CERTIFICO

che quanto in esso contenuto e riprodotto è conforme all'originale atto ai miei rogiti, formato su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Formello, li 27 luglio 2021



Firmato digitalmente da STEFANO LOMBARDO

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001